

Crediti d'imposta energia: la mappa per le imprese

Per contrastare gli aumenti dell'energia elettrica e del gas che si stanno registrando a seguito della crisi militare scoppiata in Ucraina, il Governo è intervenuto con l'introduzione di alcuni crediti d'imposta per compensare i maggiori costi. Si sintetizzano di seguito gli aspetti più rilevanti dei bonus.

IMPRESE NON ENERGIVORE

1. Alle **imprese dotate di contatori** di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti **per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, in percentuale sulla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

In particolare, sono previsti i seguenti crediti d'imposta:

- **del 15%** per il **terzo trimestre 2022**, purché i costi della componente energetica del 2° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trimestre 2019;
 - **del 30%** per i mesi di **ottobre e novembre 2022**, purché i costi della componente energetica del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trimestre 2019.
2. Per le **imprese** diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica **dotate di contatori** di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 4,5 kW**, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti **per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, in percentuale sulla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il credito d'imposta riconosciuto è:

- **del 30%** per i mesi di **ottobre e novembre 2022**, purché i costi della componente energetica del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trimestre 2019.

IMPRESE NON GASIVORE

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti **per l'acquisto del gas naturale**, un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, in percentuale sulla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

In particolare, sono previsti i seguenti crediti d'imposta:

- **del 25%** per il **terzo trimestre 2022**, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim. 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
- **del 40%** per i mesi di **ottobre e novembre 2022**, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim. 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER RICHIEDERE IL CALCOLO DEL CREDITO

Ove l'impresa destinataria del contributo, che **non sia energivora o gasivora**, si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale **dallo stesso venditore** da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, può richiedere al proprio venditore di inviare entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, **una comunicazione** nella quale è **riportato il calcolo** dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. I dettagli relativi alla comunicazione **saranno definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 144/2022.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) **entro il 31 marzo 2023** e **sono cedibili per intero** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Entro la stessa data del **31 marzo 2023** è disposta la proroga del limite di utilizzo (inizialmente prevista per il 31 dicembre 2022) del credito di imposta relativo ai **consumi del terzo trimestre 2022** anche da parte degli eventuali cessionari (articolo 6 D.L. 115/2022).

Come per i precedenti periodi, il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#)); **non si applica il limite annuale di 250.000 euro** riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) **ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni** orizzontali dei crediti (di cui all'[articolo 34, L. 388/2000](#));
- è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti